



Prot. 04606/cb

Roma, 2 settembre 2015

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche,  
agli Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali  
Associati

Alla Giunta Esecutiva

Loro sedi

CIRCOLARE N. 57

**Oggetto: D.L. 39/2009 – Spesa farmaceutica ed altre misure in materia di spesa sanitaria.**

In data 23 marzo 2015 abbiamo dato informazione agli associati che con la consulenza legale fornita gratuitamente dalla Federazione, l'Azienda Farmacie Comunali di Ferrara ha ottenuto le somme indebitamente trattenute dalla ASL in applicazione del Decreto in oggetto. In data odierna il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 1041/015, che si allega, ha accolto le medesime ragioni da parte dell'Azienda Forlifarma sempre assistita da Assofarm. Le politiche dei servizi offerti dalla Federazione trovano la giusta soddisfazione con i successi riguardanti le azioni sopracitate.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Dr. Arch. Venanzio Gizzi

All. 1)

N. R.G. 5768/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5768/2014 promossa da:

**FORLIFARMA SPA** (C.F. 02326390404), con il patrocinio dell'avv. SCIACOVELLI LUIGI CANDIDO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SCIACOVELLI LUIGI CANDIDO

ATTORE/RICORRENTE

contro

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA** (C.F. 02483810392), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 187/A 47900 RIMINI presso il difensore avv. BERNARDINI LEONARDO

CONVENUTO/RESISTENTE

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come in atti.

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Forlifarma spa ha convenuto in giudizio l'Azienda USL della Romagna per previo accertamento del proprio credito sentirla condannare al pagamento della somma di euro 12.258,70 quali somme indebitamente trattenute.

A fondamento della domanda l'attrice contestava l'erronea applicazione da parte dell'AUSL della Romagna delle previsioni di cui all'art.13 punto 1 lett. a) del D.L. nr.39/2009 convertito in L. nr.77/2009 in merito alle modalità di applicazione della ritenuta (cd. "Extrasconto") dell'1,4% nel periodo maggio 2009 - aprile 2010 sul rimborso dell'eventuale maggior prezzo del farmaco a totale o parziale carico del Servizio Sanitario Nazionale.

Ritualmente costituitasi in giudizio l'Azienda USL della Romagna eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e chiedeva, nel merito, il rigetto dell'avversa pretesa in quanto infondata.

L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di parte resistente è infondata e deve quindi essere respinta dovendosi ritenere sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza N. 1041/2015

N. 5768/2014 Fasc.

N. 5043 Cron.

N. 1866 Rep.

N. // Grat. Patr.

**C.U.I.R.**

Si premette che parte attrice deduce l'errata interpretazione da parte della PA della normativa nazionale (art.13 D.L. nr.39/2009) e regionale (delibera Giunta Regionale Emilia Romagna nr.1287/20099) relative all'applicazione della percentuale dell'1,4% *calcolata sull'importo al lordo delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge*, che il Servizio Sanitario nazionale recuperava a titolo di extra sconti per un periodo di dodici mesi fra il maggio del 2009 e l'aprile del 2010.

In particolare, l'attrice si doleva del fatto che del tutto arbitrariamente in via interpretativa con note 2010/121388 del 4.5.2010 e 2011/247329 del 12.10.2011 era stata prevista l'applicazione della percentuale dell'1,4% non solo al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge, ma anche al lordo dell'IVA e degli sconti previsti dalla legge nell'arco del periodo considerato.

Ciò premesso, l'azione promossa dalla ricorrente è azione di ripetizione dell'indebito (art.2033 c.c.) in quanto l'azione è proposta a tutela di un diritto soggettivo che si assume lesa da un'asserita errata interpretazione della legge ordinaria e della delibera regionale come offerta dalle due circolari sopra citate.

*Nulla questio* quindi sulla validità dell'atto amministrativo (delibera della Giunta Emilia-Romagna) che non è infatti in contestazione dibattendosi per contro dell'interpretazione della legge ordinaria e della delibera regionale offerta dalle note sopra citate, le quali debbono tuttavia ritenersi prive per loro natura di efficacia autoritativa.

Le circolari amministrative infatti - contenendo istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite dalle autorità amministrative centrali o gerarchicamente superiori agli enti o organi periferici o subordinati, con la funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività di tali enti o organi inferiori - sono atti meramente interni della pubblica amministrazione, che esauriscono la loro portata ed efficacia giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, neppure come mezzo di interpretazione di norme giuridiche, non costituendo pertanto fonte di diritti a favore di terzi, né di obblighi a carico dell'amministrazione.

Nel merito, deve affermarsi all'esito della disamina del dettato normativo che l'art.13 in commento circoscrivendo espressamente le voci del lordo alle *sole quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge*, abbia inteso escludere ogni altra voce accessoria dalla maggiorazione della base imponibile. Trattasi peraltro questa di un'interpretazione certamente conforme al dato normativo, nonché aderente alla natura di imposta dell'IVA gravante solo sul consumatore finale.

La domanda merita quindi di essere accolta con conseguente condanna dell'Azienda USL qui convenuta al pagamento delle somme indebitamente trattenute nel periodo da maggio 2009 ad aprile 2010 nella misura quantificata dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente..

Le spese processuali come liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr.5768/2014 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie la domanda proposta nell'interesse di Forlifarma spa e per l'effetto condanna l'Azienda USL della Romagna al pagamento della somma di euro 12.258,70 oltre interessi legali a decorrere dalla data di instaurazione del presente giudizio il 17.12.2014 sino all'effettivo saldo nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.235,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali.

Ravenna, 1 settembre 2015

Il Giudice  
dott. Flavia Mazzini

IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
= 2 SET. 2015  
0801 \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE